

Con la nota n.37/20791 del 2013 il Ministero del Lavoro precisa che il trasferimento del lavoratore nell'ambito della stessa azienda non comporta necessariamente una nuova formazione ai fini della sicurezza, l'obbligo non insorge automaticamente, ma va valutato caso per caso. Invece, l'obbligo sussiste nel momento in cui si verifica una sostanziale variazione dei rischi ai quali il lavoratore potrebbe essere potenzialmente esposto in seguito all'inserimento nella nuova organizzazione lavorativa e alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore, tali da richiedere un adeguamento formativo.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Nota Ministero del Lavoro n.37/20791 del 27/11/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)